



CIRCOLARE INFORMATIVA: SETTEMBRE 2020

RIDUZIONE LIMITE USO CONTANTE

Si ricorda che a decorrere dall'1.7.2020 è scattata la riduzione da € 3.000 a € 2.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera.

È inoltre prevista la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni per i trasferimenti del contante in misura superiore al limite.

Caso di non violazione – prestazione professionali il cui importo totale è oltre limite di € 2000 ma il pagamento avviene in più rate fatturate distintamente:

REGIME SANZIONATORIO al divieto di pagamento contanti oltre 2000 euro:

Come sopra accennato è stato rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che per le violazioni commesse dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000, anziché 3.000 (per quelle commesse a decorrere dall'1.1.2022 il minimo è pari a € 1.000).

Utilizzo contante e titoli al portatore

Sanzioni

- * Da € 2.000 (anziché 3.000) a € 50.000;
- * da € 10.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000.

Comunicazione infrazioni uso del contante

- * Da € 3.000 a € 15.000.

Attenzione le sanzioni sono altissime e il ravvedimento non è favorevole

Si rammenta che le violazioni in esame possono essere definite tramite le seguenti disposizioni:

- * obblazione ex art. 16, Legge n. 689/81, come previsto dall'art. 65, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007 (per le violazioni di importo non superiore a € 250.000) con il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione;
- * in via breve, come previsto dall'art. 68, D.Lgs. n. 231/2007 richiedendo al MEF, entro 30 giorni dalla notifica del decreto che irroga la sanzione, di pagare la sanzione in misura ridotta (1/3 della sanzione irrogata)



FATTURE ELETTRONICHE ERRATE

L'acquirente / committente che riceve una fattura errata /irregolare, deve segnalarlo al cedente / prestatore affinché quest'ultimo emetta una nota di credito per eliminare / correggere la fattura.

Qualora le parti "non trovino una soluzione condivisa", si possono ipotizzare 3 situazioni:

- se la fattura si riferisce a operazioni inesistenti o, più in generale, non corrisponde a un rapporto contrattuale sottostante, l'acquirente / committente non deve registrare la fattura ricevuta;
- se la fattura espone un'IVA inferiore al dovuto, l'acquirente / committente deve regolarizzarla entro 30 giorni dalla relativa registrazione;
- se le irregolarità non determinano l'insufficiente determinazione dell'IVA, l'acquirente / committente deve contabilizzare la fattura ed è legittimato ad esercitare la detrazione dell'imposta.

SOSPENSIONE ATTI RISCOSSIONE AGENZIA ENTRATE

E' confermato che dall'8.3 non saranno effettuati gli invii dei seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti), entro il 31.12.2020:

** comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;

** inviti all'adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-bis, DL n. 78/2010;

** atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, DL n. 98/2011.

NB: Tali atti / comunicazioni / inviti sono notificati / inviati / messi a disposizione nel periodo compreso 1.1 - 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.



PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI - Art. 65 – DECRETO AGOSTO

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia.

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

****** per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;

****** per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;

****** per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

NB Ora, il comma 1 dell'art. 65 dispone che **il termine del 30.9.2020** sopra indicato è **differito al 31.1.2021**.

Per le **imprese che alla data del 15.8.2020** risultano:

* **già ammesse alle misure di sostegno** previste dal comma 2 del citato art. 56, **la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità**, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;

* **non ancora ammesse alle misure di sostegno** di cui al citato comma 2, **possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020**, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Il comma 3 dell'art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, **il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive** di cui al medesimo art. 56, comma 8, **decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021**.

Anche la **sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza** alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è **prorogata al 31.1.2021**.

PROROGA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - Art. 141

È confermata la proroga dall'1.7.2020 all'1.1.2021 della lotteria degli scontrini